

2000 03:43 2000/03/204

amministrativa (Cass. S.U. n. 1989/2004). Donde, la configurazione della procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dalla valutazione comparativa di candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento. Pacificamente vi rientrano sia le procedure concorsuali connotate dall'espletamento di prove strictu sensu intese; sia i concorsi per soli titoli.

Non concretano, perciò, procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo: le assunzioni dirette, le procedure di mera verifica di idoneità del soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista. È infatti, chiaro, che detta valutazione di idoneità mira solo alla verifica della capacità in termini assoluti del soggetto e non è caratterizzata dalla comparazione finalizzata alla compilazione di una graduatoria, che rappresenta la nota caratterizzante del concorso per l'accesso all'impiego, anche per soli titoli (Cass. s.u. n.11722/2005).

Alla stregua di questa ricostruzione, non è procedura concorsuale l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro i quali siano in possesso di determinati requisiti, preordinato al conferimento di posti di lavoro che si renderanno disponibili: l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori dalla fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria (Cass. S.U. n. 11404/2003).

Nel caso in esame,, ricorrente in primo grado e, chiedeva che venisse accertata e disposta la sua inclusione nella graduatoria permanente della Provincia di Bari per aver partecipato al concorso per soli titoli indetto con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Puglia del 18.2.2005 secondo quanto disposto dall'OM n.91/2004. In applicazione dei principi qui esposti, che il petitum attinge all'accertamento della idoneità dei titoli posseduti al fine di accedere eventualmente ad un rapporto di pubblico impiego. Non vi è lo svolgimento di prove selettive ovvero la comparazione e confronto con altri aspiranti bensì la domanda di inserimento in una graduatoria finalizzata all'eventuale assunzione.

Alla luce di quanto dedotto, va affermata la giurisdizione del g.o. confermando in parte qua il provvedimento del giudice di prime cure alle cui ampie e pregevoli argomentazioni sul punto si rinvia.

Nei merito, tuttavia, rileva il Collegio che i reclami sono fondati.

La questione sostanziale, che forma oggetto della presente controversia, è se al concorso in parola possano esser ammessi, oltre coloro i quali possono vantare il servizio

già prestato in qualità di assistente amministrativo presso istituzioni scolastiche statali, anche coloro i quali hanno prestato il medesimo servizio in scuole non statali e, segnatamente, di quelle scuole non statali divenute paritarie ai sensi della legge n.62 del 2000.

Le censure articolate dal [redacted] in primo grado implicano, nella sostanza, la valutazione della legittimità della previsione contenuta nella O.M. n.91/2004 recepita nel decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia del 16.2.2005, che escludeva che il servizio prestato dal personale "non docente" nelle scuole paritarie potesse - ai pari di quanto stabilito per il servizio di insegnamento (art. 2, comma 2, L. 20 agosto, n. 333) -, valere per l'ammissione alla procedura disciplinata dalla medesima O.M.

Al riguardo, va precisato che la legge L. 10 marzo 2000, n.62, recante "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" definisce come tali quelle istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli orientamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da specifici requisiti di qualità e di efficacia. Tuttavia, il principio caratterizzante il citato IV comma dell'art. 33 Cost., ovvero il suo nucleo essenziale, è quello del "trattamento scolastico equipollente", il quale richiede che lo Stato non discrimini tra gli alunni delle scuole di Stato e quelli delle scuole paritarie per ciò che concerne i diritti acquisiti da coloro che frequentano queste ultime; dunque, la garanzia del trattamento scolastico equipollente, per un verso, riguarda i rapporti non tra scuole (statali e private) bensì fra alunni (delle une e delle altre), per l'altro si risolve, in senso positivo, nel riconoscimento, da parte dello Stato e delle sue scuole, della carriera scolastica svolta nelle scuole paritarie, in senso negativo, nel divieto di discriminazione degli alunni sul piano scolastico, ad avviso del Collegio, mentre rimane estranea qualsiasi pretesa di altra natura.

L'attenzione va posta innanzitutto sulla L. 10 marzo 2000, n. 62 che ammette le scuole paritarie private alla prestazione del servizio pubblico dell'istruzione. Nell'art. 1, comma 4, il Legislatore si è fatto carico di elencare requisiti di ordine funzionale e strutturale attraverso i quali accertare l'idoneità delle stesse ad organizzare corsi corrispondenti all'offerta formativa delineata dagli ordinamenti generali dell'istruzione; per quanto concerne il personale, particolare attenzione è stata posta su quello impegnato nella docenza, senza riferimento alcuno al personale incaricato dello svolgimento di altre attività.

Per il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. "non di ruolo", l'art. 4

comma 11, L. 3 maggio 1999, n. 124, rimanda ad apposita disciplina costituita dai: a - D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, che articola le graduatorie di circolo e di istituto in tre fasce; b - D.M. 19 aprile 2001, n. 75, il quale, ai fini dell'ammissione, richiede il progresso svolgimento di almeno 30 giorni di servizio "prestato nelle scuole statali"; c - D.M. 10 ottobre 2001, n. 180, relativo alla formazione "delle graduatorie di istituto o di circolo per le supplenze temporanee rispettivamente di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere", con procedura per la partecipazione alla quale, escluso ogni requisito di servizio, è stato fissato il solo possesso del titolo di studio richiesto per ciascun profilo professionale.

La richiamata previsione ha, pertanto, riservato un trattamento particolare, ai fini dell'ammissione, ai soggetti titolari di un rapporto giuridico qualificato; occorre allora verificare se tale disposizione, possa essere ragionevolmente giustificata in relazione al contesto normativo in cui si inserisce ed al momento in cui interviene. Come è stato ampiamente dimostrato, la L. 124 del '99 si innesta, per l'aspetto che qui interessa, nel tessuto costituito dal D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, di attuazione di un ampio disegno riformatore, segnato da innovazioni di indubbio rilievo ma anche caratterizzato da elementi di continuità con il precedente sistema. In un tale contesto, non appare allora priva di ragionevole giustificazione la volontà espressa dalla richiamata disposizione di privilegiare soggetti che hanno acquisito una determinata professionalità, oggettivamente connessa ad un precedente rapporto intercorso con scuole o istituzioni statali. Una siffatta giustificazione causale si collega poi alla necessaria incidenza, sullo scrutinio di ragionevolezza, del fattore tempo quale elemento che in sé (discrimina e può rendere irrilevanti successivi interventi normativi di parificazione dei servizi di insegnamento) in ragione della portata delle modificazioni (equiparazione prima inesistente) interessanti, come detto, situazioni oggettivamente diverse (distinzione tra attività di docenza ed attività ausiliarie).

Possono a questo punto trarsi le fila di quanto precedentemente esposto, per escludere la fondatezza dei rilievi avanzati dal Losciale in primo grado ed affermarla, al contrario, la validità delle tesi esposte dagli odierni reclamanti ed interventori. Va, infatti, sinteticamente richiamato che: a - una differenziazione di trattamento giuridico ha sempre caratterizzato la posizione del personale docente rispetto a quello impiegato nei servizi tecnici, amministrativi e le ausiliarie; b - il particolare requisito di ammissione si giustifica ragionevolmente in relazione alla causa sottesa alle innovazioni di cui alla legge 124 della

1999 ed al fatto che l'elemento "tempo" discrimina in sé, soprattutto con riferimento ad innovazioni specificamente individuate - parificazione dei servizi di insegnamento - ed interessanti la sola attività di docenza.

E dunque, l'essenza caratterizzante la scuola paritaria nei rapporti con la scuola di Stato si esaurisce nella garanzia del trattamento scolastico equipollente, inteso nella ristretta accezione di reciproco riconoscimento della carriera scolastica maturata dai rispettivi alunni; ma non vi è alcun elemento dal quale possa ricavarsi una analoga garanzia a favore del personale amministrativo delle scuole paritarie.

Alla luce di quanto dedotto, i reclami vanno accolti e, per l'effetto, revocata l'ordinanza emessa dal giudice di primo grado con rigetto del ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da _____.

La novità della questione trattata e l'andamento complessivo del procedimento cautelare induce alla compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.


In accoglimento dei reclami riuniti, rigetta il ricorso ex art. 700 proposto da _____ con atto depositato in data 17.10.2005 e per l'effetto revoca l'ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro di Bari in data 5.12.2005.

Spese compensate.

Bari, 2 marzo 2006


Il Giudice relatore

Dott. Assunta Napolitano



Il Presidente

Dott. Gianfranco Castellaneta



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 3 APR. 2006

IO MANDELLIERE G.1
- Maria RUSSO -

